

# Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001

- PARTE SPECIALE -

08

**OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON  
VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA  
SUL LAVORO**

*art. 25<sup>septies</sup> d.lgs. n. 231/2001*

**SOMMARIO**

<b>1.0 - INTRODUZIONE E FUNZIONE DEL REATO DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE</b>	<b>3</b>
<b>2.0 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL REATO DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE</b>	<b>5</b>
<b>3.0 - LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS.N.231/01</b>	<b>6</b>
3.1 - OMICIDIO COLPOSO - ART. 589 C.P.	6
3.2 - LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME - ART. 590, COMMA 3 C.P.	7
<b>4.0 - LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO (ART. 55 D.LGS. N. 81/08)</b>	<b>8</b>
<b>5.0 - LE ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE COMMESSE</b>	<b>9</b>
<b>6.0 - ORGANI E FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE</b>	<b>10</b>
<b>7.0 - PRINCIPI E NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO</b>	<b>11</b>
<b>8.0 - PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI</b>	<b>13</b>
8.1 - IL DATORE DI LAVORO/AMMINISTRATORE	17
8.2 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) - RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	18
8.3 - MEDICO COMPETENTE	19
8.4 - RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)	20
8.5 - I LAVORATORI	21
<b>9.0 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE</b>	<b>21</b>
<b>10.0 - ISTITUZIONE DI FLUSSI INFORMATIVI</b>	<b>23</b>
<b>11.0 - CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RILEVANTE</b>	<b>23</b>
<b>12.0 - CONTRATTO DI APPALTO</b>	<b>24</b>
<b>13.0 - I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	<b>25</b>
<b>14.0 - ELENCO VIOLAZIONI ALL. 1 D.LGS. N. 81/2008</b>	<b>26</b>
14.1 - PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E COMPETENZE	26
14.2 - CONDIZIONI PER LA REVOCA DEI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONI	28
14.3 - INFORMAZIONI, RICORSI E PENE DETENTIVE E PECUNIARIE IN MATERIA DI SOSPENSIONI	28

## 1.0 - Introduzione e funzione del reato di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche

**Termini relativi alle norme per la salvaguardia della salute e sicurezza sul lavoro.**

### **ASPP o Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione**

*I soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto Sicurezza designati per l'espletamento dei compiti rientranti nel Servizio di Prevenzione e Protezione.*

### **Cantiere Temporaneo o Mobile o Cantiere**

*Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile così come individuati nell'allegato X del Decreto Sicurezza, ovvero, lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile.*

### **Committente**

*Il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera edile o di ingegneria civile, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione secondo quanto disposto dagli artt. 88 e ss. del Decreto Sicurezza.*

### **Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori**

*Il soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori tra l'altro, di verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori, anche autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e di verificare altresì l'idoneità del piano operativo di sicurezza, assicurandone la coerenza con il primo.*

### **Coordinatore per la Progettazione**

*Il soggetto, incaricato dal committente o dal responsabile dei Lavori, di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e di predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.*

### **Datore di Lavoro**

*Il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. È responsabile di provvedere all'attuazione di tutti gli obblighi fissati dal D.Lgs.n.81/08 e s.m.i. Gli obblighi non delegabili sono i seguenti:*

- La valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del documento (Art. 28 Del D.Lgs.n.81/08);
- La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

### **Decreto Sicurezza**

*Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"*

### **Dirigente**

*Il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa.*

### **DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze**

*Il documento redatto dal datore di lavoro committente contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione ai sensi dell'art. 26 del Decreto Sicurezza.*

### **DVR o Documento di Valutazione dei Rischi**

*Il documento redatto dal datore di lavoro contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguente a tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del medico competente che abbia partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione.*

### **Fascicolo dell'Opera**

*Il fascicolo predisposto a cura del coordinatore per la progettazione, eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione dei lavori ed aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.*

### **Lavoratori**

*Soggetti che svolgono un'attività lavorativa nell'ambito della struttura organizzativa della società e contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.*

### **Medico Competente**

*Il medico preposto all'attività di sorveglianza sanitaria. Il medico deve inoltre possedere uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel decreto sicurezza che collabora con il datore di lavoro, secondo quanto previsto all'Art.29 del D.Lgs.n.81/08 e s.m.i., ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la sorveglianza sanitaria (di cui all'Art. 41 del D.Lgs.n.81/08 e s.m.i.) ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al decreto sicurezza.*

### **Preposto**

*Il soggetto che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.*

**Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

*I reati di cui all'Art. 25-septies del D.Lgs.n.231/2001, ovvero l'omicidio colposo (Art. 589 c.p.) e le lesioni personali colpose gravi o gravissime (Art. 590 terzo comma c.p.) commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.*

**RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**

*Soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro.*

**RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**

*Il soggetto responsabile del servizio di prevenzione e protezione nominato dal datore di lavoro a cui risponde secondo quanto previsto dall'Art. 33 del D.Lgs.n.81/08 e s.m.i.*

**Responsabile dei Lavori**

*Il soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione, dell'esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera o di una parte della procedura.*

**Sorveglianza Sanitaria**

*L'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.*

**SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione**

*L'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali.*

**SLL**

*Salute e sicurezza dei lavoratori.*

**Addetto al Primo Soccorso e addetto alla prevenzione incendi**

*Soggetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.*

**Referente Tecnico**

*Soggetto incaricato di assicurare la corretta realizzazione, in conformità alle norme e specifiche tecniche di progetto o del capitolato speciale, delle opere e dei servizi commissionati ad appaltatori/fornitori.*

**2.0 - Criteri per la definizione del reato di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche**

I reati contro la persona contemplati dal d.lgs. n. 231/2001 sono ipotesi aggravate dei delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose.

Tale aggravante consiste nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sussiste non soltanto quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma anche quando la contestazione ha per oggetto l'omissione dell'adozione di misure e/o accorgimenti per la più

efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori e, più in generale, la violazione di tutte le norme che, direttamente o indirettamente, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui deve svolgersi.

### 3.0 - Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01

I reati contro la persona contemplati dal d.lgs. n. 231/2001 sono indicati all'art. 25<sup>septies</sup> e costituiscono ipotesi aggravate dei seguenti delitti commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

- art. 589 c.p. (omicidio colposo);
- art. 590 comma 3 c.p. (lesioni personali colpose gravi o gravissime).

L'aggravante della violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro sussiste sia quando viene contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (ipotesi commissiva), sia quando si contesta l'omissione dell'adozione di misure e/o accorgimenti per la tutela dell'integrità fisica dei lavoratori. Più in generale, la violazione di tutte le norme che, direttamente o indirettamente, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui deve svolgersi, (ipotesi omissiva).

Quanto al trattamento sanzionatorio, l'art. 25<sup>septies</sup> prevede l'applicazione di specifiche sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano le ipotesi di reato sopra indicate.

Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25<sup>septies</sup> riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

### 3.1 - Omicidio Colposo - art. 589 c.p.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona".

I soggetti che possono rispondere del reato sono tutti i soggetti tenuti ad osservare o far osservare le norme di prevenzione o protezione, vale a dire i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i soggetti destinatari delle deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro nonché i medesimi lavoratori.

La colpa, nel caso che ci interessa, consiste nell'aver il soggetto agito:

- in **violazione delle norme sulla prevenzione** degli infortuni sul lavoro;
- **omettendo di adottare misure di sicurezza e prevenzione** tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico scientifiche.

Se il reato in oggetto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è della reclusione da **due a sette anni**.

Le misure di sicurezza vanno intese sia in **senso statico**, vale a dire quale obbligo di adottare le misure di protezione e sicurezza oggettiva, sia in **senso dinamico** da intendersi come obbligo di formare ed informare i lavoratori circa i rischi propri dell'attività lavorativa nonché sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo.

La colpa per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, pertanto, può essere ravvisata non solo in caso di violazione delle specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ma anche nel caso in cui l'evento (che in caso di omicidio consiste nella morte) dipenda dall'omessa adozione di quelle misure

ed accorgimenti imposti all'imprenditore ai fini della tutela dell'integrità fisica e della personalità del lavoratore da differenziare a seconda della tipologia di lavoro e tenendo conto della tecnica e dell'esperienza - art. 2087 c.c. *"L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"*.

L'Ente, (in questo caso W.E.M.-Waste Engineering Management s.r.l.), risponde, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, qualora abbia tratto un **vantaggio** dall'evento dannoso che può consistere, ad esempio, in un risparmio di costi o di tempi per non aver adottato le misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il datore di lavoro risponde, ad esempio, di omicidio colposo nel caso in cui la morte sia derivata dall'inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro qualora l'evento della morte si sia verificato **nei confronti di un dipendente** oppure di un **soggetto estraneo all'ambiente di lavoro purché la presenza sul luogo di lavoro non sia eccezionale o atipica**.

Se tale delitto è commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1000 quote.

Se è stato commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a **500 quote**.

#### *Esempio pratico*

Al fine di risparmiare sui costi d'impresa, l'Amministratore decide di omettere la manutenzione dell'impianto antincendio. Verificatosi un incendio accidentale, l'omessa efficienza dei sistemi antincendio ha determinato la propagazione delle fiamme in tutta l'azienda, cagionando la morte di un dipendente che, privo di formazione e mezzi idonei, ha provato a spegnere le fiamme, rimanendo intrappolato all'interno dei locali.

### 3.2 - Lesioni personali colpose gravi e gravissime - art. 590, comma 3 c.p.

L'ipotesi delittuosa di cui all'art. 590, comma 3, c.p. si configura nei confronti di "Chiunque cagiona per colpa una lesione personale" con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e persegue l'obiettivo di tutelare **l'interesse dello Stato alla sicurezza della persona fisica**, con particolare riferimento all'integrità fisica e psicofisica.

Anche in tal caso, la colpa richiesta dalla norma consiste nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene e sicurezza.

L'ente risponde ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 sia per le ipotesi di **lesioni gravi** che per i casi di **lesioni gravissime**, qualora abbia tratto un vantaggio concreto. Ad esempio, una riduzione dei costi per approntare le misure di sicurezza richieste dalla normativa vigente o, comunque, dovute in considerazione delle nuove acquisizioni tecnologiche.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relativi all'igiene del lavoro o che abbiamo determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Se il reato è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è:

- per le **lesioni gravi**, della reclusione da **tre mesi a un anno** o della multa da euro 500,00 a euro 2.000,00;
- per le lesioni gravissime è della reclusione da **uno a tre anni**.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

A tale reato, se commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura **non superiore a 250 quote**.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata **grave** nei seguenti casi:

- a) Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- b) Se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata, invece, **gravissima** se dal fatto deriva:

- a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- b) la perdita di un senso;
- c) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

*Esempio pratico*

Al fine di risparmiare sui costi d'impresa, l'Amministratore decide di fornire ai dipendenti misure di protezione personale inadeguate rispetto al rischio di lesioni.

**ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ**

Come già indicato nella Parte Generale del Modello, il D.Lgs.n.81/2008, all'Art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto.

Pertanto, nella predisposizione del Modello e nella definizione degli standard di controllo la società ha tenuto conto:

- Delle previsioni del Decreto 231/2001;
- Della vigente disciplina legislativa della prevenzione dei rischi lavorativi;
- Della ISO 45001:2018;
- Delle Linee Guida Confindustria;
- Dell'Art. 30 del D.Lgs.n.81/2008.

**4.0 - Le sanzioni previste dal Decreto (Art. 55 d.lgs. n. 81/08)**

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate - ossia omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime - gli enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria fino a 1000 quote, (si consideri a tal riguardo che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, tra un minimo di 258 e un massimo di 1549 euro).

Affinché si possa configurare la responsabilità amministrativa di W.E.M.-Waste Engineering Management s.r.l. , ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, è necessario che i reati ivi contemplati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente e da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione

dell'ente o di una sua unità' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.

Da ciò ne deriva che non sussisterà la responsabilità amministrativa dell'ente quando l'autore del reato presupposto ha commesso il delitto nel proprio esclusivo interesse o nell'interesse di terzi.

Per contro, nel caso in cui venga accertata, la responsabilità amministrativa ex d.lgs. n. 231/2001, per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate - omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime - gli enti sono soggetti a **sanzioni pecuniarie (da 250 a 1.000 quote)**.

Inoltre, in caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, la società potrebbe essere assoggettata anche ad una **sanzione di natura interdittiva** per una durata **non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno**.

Le misure interdittive previste dall'art. 9 del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 sono:

1. Interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
4. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
5. Divieto di pubblicizzare beni o servizi;

\* Ai sensi dell'art. 60 bis, comma 4, del D.L. vo 24 febbraio 1998, n. 58, le sanzioni interdittive sopra indicate non si applicano in via cautelare solo alla SIM, SGR e SICAV.

### **5.0 - Le attività sensibili relative ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse**

Le principali aree aziendali a potenziale rischio reato relativamente alle fattispecie di cui all'Art.25-septies del D.Lgs.n.231/01 sono identificate e valutate nell'ambito dei documenti aziendali di valutazione dei rischi, predisposti ai sensi della normativa di riferimento e costantemente aggiornati in relazione all'evoluzione delle caratteristiche dell'attività produttiva.

Tuttavia, come precisato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.n.231/01, non è possibile individuare e limitare a priori alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali.

In altri termini, i reati oggetto della presente Parte Speciale potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Poiché la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio, l'operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.

Il presente Modello, pertanto, prevede un **costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)**, fornendo così evidenza del suo continuo adeguamento e della sua completezza.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello e nella parte speciale del presente Modello.

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le **aree di operatività ritenute più specificamente a rischio** per la società risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

- Attività svolta dal personale di W.E.M.- Waste Engineering Management s.r.l., nell'ambito delle attività di fornitura di servizi e prestazioni d'opera in base a contratti di appalto, d'opera, (es: fornitura e manutenzione impianti, attività edilizia, fornitura presidi e manutenzione antincendio).

Nell'ambito delle suddette aree di operatività, sono state individuate le **seguenti attività sensibili**:

1. **Determinazione delle procedure interne** in tema di salute e sicurezza sul lavoro, volte a definire i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza e a garantire una corretta gestione di tutti gli adempimenti posti in capo a ciascun destinatario, così come disposti dal Decreto Sicurezza e dalla normativa primaria e secondaria ad esso collegata;
2. **Attribuzione di responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro**, con particolare riferimento a:
  - attribuzioni di compiti e doveri in capo a ciascun Destinatario;
  - attività del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente.
3. Individuazione dei pericoli all'interno della sede dell'azienda e valutazione dei rischi, con particolare riferimento a:
  - redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  - valutazione dei rischi delle interferenze;
  - gestione dei contratti di appalti (ove stipulati).
4. Sensibilizzazione di tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito della struttura aziendale attraverso un'**adeguata attività di informazione** e la programmazione di piani di formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
5. Attuazione di adeguate attività di **monitoraggio, verifica e ispezione**, in particolare per ciò che concerne:
  - l'aggiornamento delle misure in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza su salute e sicurezza sul lavoro;
  - la gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, attraverso l'eventuale irrogazione di provvedimenti disciplinari.

## **6.0 - Organi e funzioni aziendali coinvolte**

In relazione alle descritte attività sensibili, si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali:

### **Ufficio Risorse Umane**

In relazione all'attività di gestione dei Dipendenti, relativamente ad eventuali provvedimenti disciplinari ed agli adempimenti infortunistici.

Per attività di informazione e la programmazione di piani di informazione e formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

### **Consiglio di Amministrazione**

Con riferimento all'approvazione del budget annuale di spesa, in particolare per ciò che concerne i costi per la sicurezza.

In qualità di Datore di Lavoro della società secondo la definizione di cui al Decreto Sicurezza, in relazione all'adempimento di tutti i compiti non delegati a lui attribuiti dal suddetto decreto, (e dunque, a titolo esemplificativo, attività di valutazione dei rischi e predisposizione del relativo Documento di Valutazione dei Rischi o valutazione dei rischi delle interferenze), nonché in merito all'inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori attraverso l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.

### Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)

#### Responsabile Tecnico

In quanto delegato dal datore di lavoro, in relazione all'adempimento di tutti i compiti da quest'ultimo delegabili (e dunque, a titolo esemplificativo, adempimento degli obblighi di informazione e formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, designazione dei Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di primo soccorso e comunque di gestione delle emergenze, aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, etc.).

#### Lavoratori

In particolare, con riferimento ai soggetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione delle emergenze e, in generale, con riferimento a tutti, in merito all'osservanza delle norme poste a tutela dell'incolumità propria e altrui.

## 7.0 - Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai **soggetti apicali** o in posizione apicale, **dipendenti**, collaboratori, fornitori della società nonché, nella misura in cui non rientrino in queste definizioni, dalle figure rilevanti di cui al successivo paragrafo, (Destinatari).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari si attengano – in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello e, più in generale, dalle norme aziendali.

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori, così come individuati dal Decreto Sicurezza, si prevede quanto segue:

- a) La gestione della tutela della salute e sicurezza sul lavoro (SSL) costituisce parte integrante della gestione aziendale;
- b) La società adotta un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) conforme alla norma ISO-45001:2018 e all'Art. 30 del D.Lgs.n.81/2008;
- c) Contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
- d) Ridurre incidenti ed infortuni, prevenire le potenziali malattie correlate al lavoro ed i rischi cui possono essere esposti i lavoratori o i terzi (clienti, fornitori, visitatori, etc.);
- e) Aumentare la propria efficienza e le proprie prestazioni.

Nel SGSL vengono definite le modalità per individuare, all'interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme vigenti sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello e nella presente parte speciale del Modello 231.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società deve rispettare i principi di attribuzione di **responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.**

Nello svolgimento delle attività e in generale, delle proprie funzioni, gli amministratori, gli organi sociali, i lavoratori, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, devono conoscere e rispettare:

1. Leggi e regolamenti in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
2. Il Codice Etico;
3. Il presente Modello 231;
4. Organigramma per la Sicurezza;
5. Nomina R.S.P.P.;
6. Nomina Medico Competente;
7. DVR;
8. DUVRI;
9. Le procedure/istruzioni operative e linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa e il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) posti alla base della certificazione ISO 45001.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) Conoscibilità all'interno della società;
- b) Delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) Descrizione delle linee di rapporto.

Nello specifico, la società è dotata di una struttura organizzativa in conformità a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente.

In coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda sono stati definiti i compiti e le responsabilità in materia di SSL a partire dal Datore di Lavoro fino al lavoratore.

La società, come previsto dal D.Lgs.n.81/08 e s.m.i., deve garantire il rispetto delle normative in tema di tutela della SSL, di tutela dell'ambiente nonché assicurare in generale un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività, anche attraverso:

- a) Una **continua analisi del rischio** e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
- b) La programmazione della **prevenzione**, mirando ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione e condizioni lavorative e organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- c) Il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro;
- d) L'eliminazione/riduzione al minimo dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, privilegiando gli interventi alla fonte;

- e) La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- f) Il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro;
- g) Il **controllo sanitario** dei lavoratori, con particolare riguardo ai rischi specifici;
- h) Attività di **informazione, formazione**, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- i) La partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
- j) La programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione del Codice Etico e di buone prassi;
- k) La formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori;
- l) L'uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
- m) La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
- n) La definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato.

Le misure relative alla **SSL** non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Nella scelta dei fornitori di beni o servizi, ivi inclusi in materia di SSL, devono essere privilegiati l'affidabilità del fornitore e la sua capacità di assolvere correttamente alle obbligazioni assunte, oltre al rapporto qualità/prezzo del bene o della prestazione offerta.

È fatto **espreso divieto** di:

- a) Modificare o disattivare, senza autorizzazione i dispositivi di protezione individuali o collettivi;
- b) Modificare o togliere, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- c) Fabbricare, acquistare, noleggiare e utilizzare impianti, macchine, attrezzature o altri mezzi tecnici, inclusi dispositivi di protezione individuali e collettivi, non adeguati o non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza;
- d) Accedere ad aree di lavoro a cui non si è autorizzati;
- e) Svolgere di propria iniziativa operazioni che non siano di competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

### **8.0 - Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, etc.) gli amministratori, gli organi sociali, i lavoratori, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, nello svolgimento delle attività sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'Art. 25-septies, al rispetto della normativa vigente, delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione delle attività a rischio.

Tali regole e procedure sono contenute in una struttura documentale articolata in:

- Manuale di Qualità;

- Documenti allegati, (Politica, Obiettivi e Programma di Miglioramento, Organigramma per la sicurezza, etc.);
- Procedure e istruzioni operative;
- La formazione, i risultati dei monitoraggi ed i risultati dei riesami;
- Altri documenti (legislazione, norme tecniche, etc).

Il manuale di qualità, in particolare, ha lo scopo di illustrare gli elementi fondamentali del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro dell'azienda.

In particolare, intende descrivere le interazioni della Politica e degli obiettivi in materia di sicurezza sul lavoro fornendo anche un orientamento in merito alla documentazione del sistema stesso.

La Società, nella predisposizione del manuale e delle procedure in materia di SSL, rivolge particolare attenzione all'esigenza di garantire il rispetto dei seguenti principi:

1. Devono essere formalmente identificate e documentate le responsabilità in materia di SSL, attraverso disposizioni organizzative e deleghe specifiche rilasciate da parte dei soggetti competenti e comunicate ai terzi interessati;
  2. Deve essere nominato il **Medico Competente**, devono, altresì, essere definiti appositi ed adeguati flussi informativi verso il Medico Competente in relazione ai processi ed ai rischi connessi all'attività produttiva;
  3. Devono essere **tempestivamente identificati e valutati dal Datore di Lavoro i rischi** per la SSL ivi compresi quelli riguardanti i lavoratori esposti a rischi particolari, deve, inoltre, essere tenuta in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di produzione. La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, di un DVR che contenga quanto prescritto all'art. 28 del d.lgs.n.81/08 e s.m.i.
  4. Il DVR deve essere elaborato in collaborazione con il **RSPP** ed il medico competente;
  5. Il DVR deve essere **custodito presso il sito di riferimento** ed aggiornato periodicamente e comunque in occasione di modifiche dell'organizzazione del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, o a seguito di infortuni significativi, o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate;
  6. Le schede di valutazione del rischio specifica **per mansione**, sulla base del processo lavorativo e dell'organizzazione presente, atte ad evidenziare i rischi presenti per singole fasi o gruppi di fasi lavorative, e le misure tecniche, organizzative e formative messe in atto per la loro prevenzione;
  7. Le relazioni tecniche, redatte a supporto dei rischi di mansione, atte a valutare o i rischi presenti nei vari ambienti riferibili alla generalità dei presenti (ad es. rischio incidente rilevante, etc.) o rischi specifici e ben definiti ma relativi ad un esiguo numero di mansioni.
- a) Ai fini della gestione delle emergenze, della **prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei lavoratori**, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, devono essere adottate adeguate misure, che prevedano:

1. Lo svolgimento e la documentazione di **periodiche prove di evacuazione** ossia delle simulazioni ove vengono provate le interazioni fra le varie strutture aziendali preposte, le modalità di evacuazione, le modalità di comunicazione, etc.;
  2. La definizione e adozione di adeguate misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, con particolare riferimento all'elaborazione e periodico aggiornamento, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione, del **Piano di sicurezza e di gestione dell'emergenza**, testato periodicamente;
  3. **L'identificazione di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso**, gestione delle emergenze e antincendio che intervengono in funzione dell'area oggetto dell'emergenza;
  4. La programmazione delle **verifiche e delle manutenzioni relative alle apparecchiature antincendio e la regolare tenuta Registro dell'Antincendio**.
- b) A seguito della valutazione dei rischi e secondo il **programma di sorveglianza sanitaria** devono essere individuate, in collaborazione con il medico competente e SPP, le mansioni che necessitano di sorveglianza sanitaria periodica, con riferimento ai requisiti espressamente stabiliti dalla legge, ovvero risultanti da altri criteri/metodologie disponibili;
- c) Gli **infortuni sul lavoro** che comportano un'assenza di almeno tre giorni devono essere tempestivamente, accuratamente e cronologicamente annotati in apposito registro, ovvero conservati con strumento idoneo a tenere traccia (es. archiviazione dati cruscotto infortuni);
- d) Devono essere predisposte apposite procedure interne volte a definire le modalità ed i termini per l'acquisizione e la **trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni sul lavoro all'Organismo di Vigilanza** (cfr. Procedura Flussi informativi);
- e) Deve essere definito, documentato, monitorato e periodicamente aggiornato, un **programma di informazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro**. Gli argomenti dell'informazione sono definiti anche in base alle risultanze della valutazione dei rischi e riguardano almeno:
1. I rischi per la salute e sicurezza connessi all'attività dell'impresa in generale;
  2. Le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
  3. I rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
  4. Le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
  5. I nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
  6. I nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure per la lotta all'incendio, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso.
- f) A **ciascun lavoratore è inoltre fornita**, per quanto di competenza, **l'informazione specifica** per quanto riguarda:
1. Uso delle attrezzature di lavoro;
  2. Uso dei dispositivi di protezione individuale;
  3. Movimentazione manuale dei carichi;
  4. Utilizzo di VDT (video terminali);

5. Segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora;
  6. Ogni altro fattore di rischio e argomento rilevante ai fini della SSL individuato e definito nel programma di informazione.
- g) Deve essere redatto, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato un **programma di formazione ed addestramento periodico**, con particolare riguardo ai lavoratori neoassunti, per i quali è necessaria una particolare qualificazione in materia di SSL. La formazione e l'addestramento devono essere differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie;
- h) L'efficacia e l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione devono essere periodicamente monitorate. Tali misure devono essere sostituite, modificate o aggiornate qualora ne sia riscontrata l'inefficacia e/o l'inadeguatezza, ovvero in relazione ad eventuali mutamenti organizzativi e dei rischi. È necessario predisporre un piano di esecuzione delle verifiche, che indichi anche le modalità di esecuzione delle stesse, nonché le modalità di segnalazione di eventuali difformità;
- i) Il corretto utilizzo, da parte dei lavoratori, dei **dispositivi di protezione individuale** per lo svolgimento delle mansioni loro attribuite deve essere costantemente monitorato;
- j) Il DDL e il RSPP con la partecipazione del Medico competente devono programmare ed effettuare apposite riunioni **-quantomeno annuali, in conformità all'art. 35 D.lgs. 81/08**, con i RLS, volte ad approfondire le questioni connesse alla prevenzione ed alla protezione dai rischi. Le riunioni devono essere adeguatamente formalizzate mediante la redazione di apposito **verbale, il quale dovrà essere inviato all'Organismo di Vigilanza (OdV)**;
- k) Il **divieto di fumare** in tutti gli ambienti di lavoro deve essere formalizzato e adeguatamente pubblicizzato;
- l) Deve essere garantita la **manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale** (ad esempio, porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, etc.). Manutenzioni ordinarie programmate devono essere effettuate sugli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
- m) Deve essere predisposto ed implementato un sistema di controllo interno idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso l'eventuale redazione di apposita documentazione, delle verifiche svolte dalla Società in materia di SSL. In tale ambito, la Società deve prevedere che l'OdV effettui un'attività di monitoraggio periodica della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato. A tal fine deve essere inviata all'OdV copia della reportistica periodica in materia di SSL, del verbale della riunione periodica di cui all'Art. 35 del D.Lgs.n.81/08 e s.m.i. nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società;
- n) Devono essere previste nel **sistema disciplinare** e meccanismo sanzionatorio adottato dalla Società, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva, apposite sanzioni per la violazione del Modello in materia di SSL.

La Società ha facoltà di integrare, in qualsiasi momento, i principi elencati nel presente paragrafo così come le procedure aziendali vigenti, qualora ritenuto opportuno al fine di garantire la SSL.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti, salvo l'**obbligo in capo a tutti i destinatari di segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto** che sia stata violata una regola comportamentale rilevante ai fini del rischio per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

### 8.1 - Il Datore di Lavoro/Amministratore

Al datore di lavoro sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

1. Valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (es. rischi connessi alla differenza di genere, alla provenienza da altri Paesi, etc.,) anche nella scelta delle attrezzature di lavoro, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro; a tal riguardo, nelle scelte operate il Datore di Lavoro dovrà garantire il rispetto degli standard tecnico-strutturali previsti dalla legge;
2. Elaborare, all'esito di tale valutazione, un **Documento di Valutazione dei Rischi** con data certa contenente:
  - a. Una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  - b. L'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati, a seguito della suddetta valutazione dei rischi;
  - c. Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  - d. L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
  - e. L'indicazione del **nominativo del RSPP**, degli **RLS** e del **medico competente** che abbiano partecipato alla valutazione del rischio;
  - f. L'individuazione delle **mansioni** che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in **collaborazione con il RSPP e con il medico competente**. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il RLS, e va nuovamente effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei Lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della Sorveglianza Sanitaria ne evidenzino la necessità.

Nell'ambito della **riunione annuale ai fini della sicurezza** a cui partecipano il Datore di Lavoro, il RSPP, il Medico Competente, gli RLS viene riesaminato, tra gli altri documenti, anche il Documento di Valutazione dei Rischi.

3. **Designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**, sia esso interno o esterno all'azienda;

Al Datore di Lavoro sono attribuiti i seguenti altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, tra l'altro, il potere di:

4. **Nominare il medico competente** per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
5. **Designare preventivamente i Lavoratori** incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;
6. Fornire ai Lavoratori i necessari e idonei **dispositivi di protezione individuale**, sentito il RSPP ed il medico competente;
7. Adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
8. Adempiere agli obblighi di informazione e formazione di cui ai successivi paragrafi;
9. **Comunicare all'Inail**, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
10. Convocare la **riunione periodica** per la sicurezza di cui all'art. 35 del d.lgs. 81/08.
11. Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
12. **Adottare provvedimenti disciplinari**, in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative, nei confronti dei lavoratori che non osservino le misure di prevenzione e le procedure di sicurezza mettendo in pericolo, attuale o potenziale, la propria o altrui sicurezza.

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al datore di lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del Decreto Sicurezza, la suddetta delega, cui deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- Che essa risulti da **atto scritto** recante data certa;
- Che il delegato possieda tutti i requisiti di **professionalità ed esperienza** richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- Che essa attribuisca **al delegato tutti i poteri** di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- Che essa attribuisca al delegato **l'autonomia di spesa** necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- Che la delega **sia accettata** dal delegato per iscritto.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e partecipativo, il datore di lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente informazioni in merito a:

- La natura dei rischi;
- L'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- La descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- I dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.

## 8.2 - Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno dell'azienda o incarica persone o servizi esterni assicurandosi che l'**R.S.P.P.**, sia in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'Art. 32 del Decreto Sicurezza (es.

possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, nonché di un attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, etc., ).

Il SPP provvede a:

- a) Individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'Art. 28 del Decreto Sicurezza e dei sistemi di controllo di tali misure;
- c) Elaborare procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) Proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) Partecipare, attraverso il RSPP, alla “riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi” di cui all'Art. 35 del Decreto Sicurezza;
- f) Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- g) Informare i lavoratori, a nome e per conto del Datore di Lavoro, sulle tematiche di cui all'Art. 36 del Decreto Sicurezza come indicato nel dettaglio al successivo paragrafo;
- h) Segnalare all'Organismo di Vigilanza la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro.

L'eventuale sostituzione del RSPP deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

### 8.3 - Medico Competente

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli di cui all' Art. 38 del Decreto Sicurezza e, precisamente:

- Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- Autorizzazione di cui all'articolo 55 del D.Lgs.n.277/91 e successive modifiche che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.

Il Medico Competente provvede a:

- Collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;
- Effettuare le visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge e da programmi di prevenzione opportunamente stabiliti;
- Fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informarli sui risultati;
- Esprimere il giudizio di idoneità specifica alla mansione;
- Istituire ed aggiornare, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, le cartelle sanitarie e di rischio, con salvaguardia del segreto professionale;
- Visitare gli ambienti di lavoro, congiuntamente al RSPP, redigendo specifico verbale e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori;

- Comunicare, in occasione della “riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi” di cui all'Art. 35 del Decreto Sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari, fornendo le informazioni necessarie;
- Collaborare all'attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- Collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso.

Il Medico Competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il Datore di Lavoro che ne sopporta gli oneri.

Il Datore di Lavoro assicura al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone la piena autonomia.

#### **8.4 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**

Sono i soggetti eletti o designati, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Gli RLS:

1. Accedono ai luoghi di lavoro;
2. Sono consultati preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
3. Sono consultati sulla designazione del RSPP, degli ASPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso;
4. Sono consultati in merito all'organizzazione delle attività formative;
5. Promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei Lavoratori;
6. Partecipano alla “riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi” di cui all'Art. 35 del Decreto Sicurezza;
7. Ricevono informazioni e la documentazione aziendale inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelli inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; ricevono altresì, su loro richiesta e per l'espletamento delle loro funzioni, copia del Documento di Valutazione dei Rischi;
8. Ricevono informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
9. Ricevono un'informazione adeguata e comunque non inferiore a quella prevista per i lavoratori ai sensi dell'Art. 37 del Decreto Sicurezza;
10. Formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali siano sentiti;
11. Avvertono il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della loro attività;
12. Possono far ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai dirigenti ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Gli RLS dispongono del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà loro riconosciute; non possono subire

pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

### 8.5 - I Lavoratori

È cura di ciascun lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute ed a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I lavoratori devono:

1. **Osservare le disposizioni** e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
2. **Utilizzare correttamente i macchinari**, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza;
3. **Segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto** le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
4. **Non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza** o di segnalazione o di controllo;
5. Non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
6. Sottoporsi ai **controlli sanitari** previsti nei loro confronti;
7. Contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

### 9.0 - Attività di formazione e informazione

#### ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE

L'azienda è tenuta a fornire adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti, ai lavoratori, agli stagisti circa:

- I rischi specifici dell'impresa;
- Le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente alle prescrizioni di legge e di autoregolamentazione di cui l'azienda si è dotata;
- Il ruolo e responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità delle prescrizioni di cui sopra;
- Le misure di prevenzione e protezione adottate nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del D.Lgs.n.231/2001.

Tale informazione deve essere facilmente comprensibile per ciascun lavoratore, consentendo a ciascuno di acquisire le necessarie conoscenze e deve essere preceduta, qualora riguardi lavoratori immigrati, dalla verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo.

Ciò premesso, l'azienda, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità, capacità e dei rischi cui è esposto ciascun dipendente, fornisce tra l'altro, adeguata informazione ai lavoratori sulle seguenti tematiche:

- Sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, connessi all'attività dell'impresa in generale e su quelli specifici cui ciascun lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
- Sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- Sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- Sui nominativi dei lavoratori incaricati delle misure di emergenza e di pronto soccorso, nonché del Medico Competente.

Si precisa infine che nei confronti dei **dipendenti distaccati** se esistenti, in capo ai quali permangono gli obblighi in materia di prevenzione e protezione, la società destina adeguata informativa circa i rischi generalmente connessi alle mansioni per le quali i dipendenti vengono distaccati.

La società organizza altresì **periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro** fornendone comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, eventualmente anche mediante apposita verbalizzazione. A tali fini la società deve mettere a disposizione dei destinatari una bacheca che conterrà i vari riferimenti in tema di sicurezza, la normativa, la descrizione della struttura, le circolari interne ed i nominativi degli RLS.

### **ATTIVITÀ DI FORMAZIONE**

La società deve fornire adeguata formazione a tutti i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e il contenuto della stessa deve essere facilmente comprensibile e consentire di acquisire le conoscenze e competenze necessarie.

A tal riguardo si specifica che:

- a) Il **RSPP e il medico competente debbono partecipare alla stesura del piano di formazione**;
- b) La formazione erogata può prevedere **questionari** di valutazione dell'apprendimento;
- c) La formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato;
- d) I lavoratori che cambiano mansioni e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico;
- e) Ciascun lavoratore deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla legge, tra le quali, ad esempio:
  - L'uso delle attrezzature di lavoro;
  - La movimentazione manuale carichi;
  - L'uso dei videoterminali;
  - La segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora.
- f) Gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza devono ricevere specifica formazione;
- g) L'azienda deve effettuare periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalità di svolgimento e alle risultanze);

- h) I neoassunti - in assenza di pregressa esperienza professionale/lavorativa e di adeguata qualificazione - non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa ritenuta più a rischio infortuni se non dopo l'acquisizione di un grado di professionalità idoneo allo svolgimento della stessa mediante adeguata formazione non inferiore ad almeno tre mesi dall'assunzione, salvo periodi più ampi per l'acquisizione di qualifiche specifiche.

### 10.0 - Istituzione di flussi informativi

Con l'obiettivo di rafforzare il sistema organizzativo adottato da W.E.M.-Waste Engineering Management s.r.l. per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori, la società si organizza per assicurare un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i lavoratori.

L'obiettivo è perseguito mediante:

- l'adozione di un sistema di comunicazione aziendale attraverso cui ciascun Lavoratore ha la possibilità di conoscere le procedure aziendali in tema di sicurezza e portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico le proprie osservazioni, proposte ed esigenze di miglioramento relative alla gestione della salute e sicurezza in ambito aziendale;
- la predisposizione di comunicati e l'organizzazione di incontri periodici, cui l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di partecipare, che abbiano ad oggetto:
  - a) eventuali nuovi rischi in materia di salute e sicurezza;
  - b) modifiche nella struttura organizzativa per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - c) predisposizione di nuove procedure o aggiornamento in merito a quelle esistenti per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
  - d) ogni altro aspetto inerente la salute e sicurezza dei lavoratori.

### 11.0 - Conservazione della documentazione rilevante

La società garantisce che vengano adeguatamente conservati su supporto cartaceo o informatico, e aggiornati i seguenti documenti:

1. La cartella sanitaria, ove prevista, deve essere istituita e aggiornata dal medico competente e custodita dal Datore di Lavoro;
2. Il registro infortuni o equivalente;
3. Verbalizzazione delle **visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal medico competente**;
4. Documenti che registrano gli adempimenti espletati in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
5. Documento di Valutazione dei Rischi;
6. Documento di Valutazione dei Rischi integrato ("**DUVRI**");
7. Nomina formale del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP, ove nominato), del Medico Competente, degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, nonché degli eventuali Dirigenti e Preposti;
8. Documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti alla realtà aziendale;
9. Documentazione inerente a regolamenti ed accordi aziendali;
10. **Manuali di istruzione** per l'uso di macchine e attrezzature forniti da fabbricanti e/o fornitori;
11. Ogni procedura adottata dall'azienda per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

12. Tutta la documentazione relativa alle attività di cui a Informazione e Formazione, che deve essere conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

## 12.0 - Contratto di appalto

La società predispone e mantiene aggiornato l'elenco delle aziende che operano all'interno dei propri siti con contratto d'appalto.

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto vengono formalizzate in contratti scritti nei quali siano presenti espressi riferimenti agli adempimenti in capo al Datore di Lavoro di cui all'art. 26 del Decreto Sicurezza, tra cui, in via esemplificativa:

1. Verificare l'idoneità **tecnico-professionale delle imprese appaltatrici** in relazione ai lavori da affidare in appalto attraverso:
  - Acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
  - Acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
3. Cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
4. Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
5. Predispone un unico **DUVRI** che indichi le misure adottate al fine di eliminare, o quanto meno ridurre al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera;
6. Verificare in fase di gestione del contratto ed esecuzione dei lavori il rispetto delle misure previste di prevenzione e protezione e il rispetto degli adempimenti di legge verso il personale di cui al punto precedente;
7. Assicurarsi che il personale dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice esponga, in presenza dello specifico obbligo di legge, la tessera di riconoscimento con fotografia, dati anagrafici e indicazione del Datore di Lavoro.

Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, vengono specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro.

Infine, nei contratti di appalto viene chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

### **CLAUSOLE CONTRATTUALI**

La società inserisce, nei contratti con i Collaboratori esterni e con i Partner, **un'apposita dichiarazione**. Cd. clausola 231, dei medesimi con cui afferma:

- Di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la società, nonché dell'adozione da parte della stessa del **Modello e del Codice Etico**;

- **Di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto;**
- **Di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto,** nonché dei principi contenuti nel Modello, nel Codice Etico.

Inoltre, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, viene inserita un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi di cui al Modello (ad es. clausole risolutive espresse, penali).

### **PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale i dipendenti sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Organigramma aziendale;
- Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi;
- Procedure interne di selezione, qualificazione e monitoraggio dei fornitori di servizi;
- Procedure interne finalizzate a garantire il mantenimento di elevati standard di sicurezza nei lavori appaltati a terzi a tutela sia del personale dell'azienda che di quello delle ditte appaltatrici presso la sede aziendale;
- Procedure interne per l'informazione e la formazione del personale in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- Codice Etico.

Tali procedure e i documenti devono essere considerati come parte integrante delle strutture di organizzazione gestione e controllo necessarie per il corretto funzionamento ed efficacia del Modello 231 e sono aggiornati dalle funzioni aziendali e dagli Organi Sociali competenti.

### **13.0 - I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate in tema di sicurezza sul lavoro, la documentazione prevista dal Decreto Sicurezza, il rispetto delle relative formalità, nonché l'adeguatezza dei sistemi dei controlli interni adottati in tale ambito.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza dovrà esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

#### **Al fine di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può:**

- Partecipare agli incontri organizzati dalla società tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- Accedere a tutta la documentazione di cui al precedente paragrafo.

L'azienda istituisce altresì a favore dell'Organismo di Vigilanza **flussi informativi** idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle attività di cui sopra, **può avvalersi di tutte le risorse competenti in azienda.**

L'Organismo di Vigilanza si incontra regolarmente, preferibilmente almeno annualmente con il RSPP per una disamina complessiva degli aspetti relativi alle tematiche sulla sicurezza sul lavoro.

#### **14.0 - Elenco violazioni ALL. 1 D.Lgs. n. 81/2008**

Si riportano le violazioni dell'ALL. 1, a prescindere dal settore di intervento:

<b>Violazione</b>	<b>Importo aggiuntiva somma</b>
1- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	Euro 2.500
2-Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	Euro 2.500
3-Mancata formazione ed addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4-Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Euro 3.000
5-Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	Euro 2.500
6-Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7-Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000
8-Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000
9-Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
10-Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
11-Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale	Euro 3.000
12-Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Euro 3.000
12-bis Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	Euro 3.000

#### **14.1 - Provvedimenti di sospensione e competenze**

##### **Competenze. Ispettorato nazionale del lavoro**

1 - La Legge, nell'ottica di ridurre gli infortuni sul lavoro, ha previsto un rilevante aggravamento delle sanzioni per le violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, eliminando qualsivoglia

discrezionalità nell'irrogazione del provvedimento sospensivo che verrà applicato ogni qualvolta siano rilevate le violazioni previste nell'Allegato I del d.lgs. n. 81/2008 come pure quando, per contrastare il lavoro irregolare, riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Il provvedimento di sospensione e' adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai punti 3 e 6 dell'Allegato I.

*Nota. Punto 3 Mancata formazione ed addestramento; Punto 6 Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto.*

Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

2 - Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo.

3 - L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti per il tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti nonche', su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.

4 - I provvedimenti per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

5 - Ai provvedimenti del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### **Competenze. Comando provinciale VVF**

6 - Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139.

7 - In materia di prevenzione incendi, in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall'articolo 46, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

#### **Competenze. Aziende Sanitarie Locali**

8 - I poteri di cui al punto 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

#### **14.2 - Condizioni per la revoca dei provvedimenti di sospensioni**

Si riportano integralmente i punti dal 9 al 12 dell'Art.14<sup>9</sup> "Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori" che riguardano le condizioni per la revoca dei provvedimenti di sospensione.

9 - È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I

d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari

e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

10 - Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

11 - Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.

12 - È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

#### **14.3 - Informazioni, ricorsi e pene detentive e pecuniarie in materia di sospensioni**

Si riportano integralmente i punti dal 13 al 16 dell'Art.14<sup>9</sup> "Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori" che riguardano il finanziamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL, ammissione di ricorso per provvedimenti adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, pene per il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione e l'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni.

13 - Ferma restando la destinazione della percentuale prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere d) ed e), integra, in funzione dell'amministrazione che ha i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale ed è utilizzato per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.

14 - Avverso i provvedimenti adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto.

15 - Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

16 - L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d).

**FLUSSO INFORMATIVI VERSO L'ODV:** ogni tre mesi, salvo comunicazione di evento rilevante ex D.lgs. 231/2001, ovvero di altra rilevante/fondata segnalazione.

**VERIFICA DELL'ODV:** una ogni tre mesi, salvo i casi in cui venga comunicato insorgenza di un evento rilevante ex D.lgs. 231/2001 o altra rilevante/fondata comunicazione ovvero verifica eccezionale dell'ODV.